

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

***** ****

Ill. mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORE ISTANTE

il Sig. **Lombardo Giuseppe**, nato a Cirò il 09/12/1959 e residente a Cirò, alla Via San Gaetano, 25, Cod. Fiscale LMBGPP59T09C725B, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni ai seguenti contatti:

FAX per comunicazioni e/o notifiche: 0962 - 939642

Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

PREMESSO CHE

1. il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, [REDACTED]
[REDACTED]
2. lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta d'accordo;
3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore, verificata ed attestata dal nominato O.C.C.;
5. la composizione dei debiti, alla data del **10/04/2022** è indicata nella presente proposta e precisata dai creditori, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
6. ai fini dell'attuabilità del presente piano, è prevista la messa a disposizione di parte dei propri redditi derivanti da lavoro dipendente, atteso che il ricorrente non dispone di

beni immobili prontamente liquidabili e che i beni mobili di sua proprietà non potrebbero – ove dismessi – consentire il ripianamento dei rispettivi debiti;

7. nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

*** **


1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.












2. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.





3. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI - INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.



4. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI.

Con la seguente proposta, il consumatore vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria. Il debitore prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012, che prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite dall'istante, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale, nonché le necessità finanziarie dello stesso.

4.1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.



4.2. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL NUCLEO FAMILIARE.



4.3 DICHIARAZIONE DEI REDDITI



4.4. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE.



5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI - ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE.



5.1. IPOTESI DI BASE E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. Il sottoscritto con il presente piano intende mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso del suo nucleo familiare.

In particolare, si fa presente che il reddito netto complessivo ammonta a circa €



Segnatamente, la presente proposta di piano, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e chirografari. L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene mobile del ricorrente, poiché l'eventuale vendita all'asta del medesimo non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte; circostanza che sarà attestata dal nominato OCC.

6. PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

La posizione debitoria del ricorrente ammonta complessivamente ad  per come di seguito elencati:

FONTE	NATURA	FONTE	IMPORTO
IFIS NPL S.P.A	chirografario	P c r	
COMPASS BANCA S.P.A.	chirografario		
COMUNE DI CIRO'	privilegiato	T A A c o	
REGIONE CALABRIA	privilegio		

<p style="text-align: center;">AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE</p>	<p style="text-align: center;">chirografo</p>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; border: 2px solid red;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%; border: 2px solid red;"></div>
---	---	--	--

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di €

[REDACTED] cui vanno, però, sommate:

- le spese di procedura di € [REDACTED] per il compenso dei professionisti nominati dall'OCC dei Commercialisti di Crotone a favore dei Dott.ri Damiano Falco e Francesco Quattromani, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone;

- le spese per l'assistenza legale di € [REDACTED] (onorari compresi di cpa ed IVA come per legge) a favore dell'Avv. Maria Esposito, determinate ex art 21 D.M. 55/2014 (**all.12**).

7 - RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in [REDACTED] somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € [REDACTED] detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come sopra.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate

mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.




L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

CREDITORI	CREDITO			PERCENTUALE	Proposta
	PREDEDUZIONE	CHIROGRAFARIO	PRIVILEGIO		
COMPENSI OCC				100%	
COMPENSI LEGALI				100%	
Regione Calabria				30%	
Comune di Cirò				30%	
IFIS NPL S.P.A				15%	
Agenzia delle Entrate e Riscossione				15%	
Compass Banca				15%	

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è prevista la falcidia, pertanto si verserà l'importo del 30%, ai sensi dell'art.7 L. n. 3/2012, secondo cui “[..] E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”. In merito poi, alla dilazione del pagamento dei crediti privilegiati si rappresenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (La Suprema Corte, con la sentenza 3.07.2019 - n. 17834).

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 15 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:







Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente. Il debitore ha domiciliato l'accredito dello stipendio su un proprio conto corrente bancario. Tale Banca, in caso di omologa del presente piano proposto, riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.


8. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.



In assenza di direttive del Giudice, si è ritenuto congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia.

Utilizzando tale criterio e tenuto conto che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che viene rintracciato nell'ordinamento vigente nella durata di anni  (ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/2001), le somme che complessivamente si ricaverrebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori a quanto offerto con il Piano.

Risulta, pertanto, conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio l'importo di soddisfazione è minore e la tempistica di pagamento è di gran lunga superiore.

Il Sig. , quindi, sottopone a tutti i creditori la predetta proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e a tal fine eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Esposito sito in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 - Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it che lo rappresenta

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che il consumatore vuole fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto

dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva, dunque, il ricorrente si impegna sin da ora a non far ricorso per [REDACTED] dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere.

CHIEDE

che la S. V. Ill.ma:

- disponga l'immediata sospensione delle procedure in atto promosse dai creditori;
- stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Si allega la seguente documentazione *ex* art. 9, comma 1 e 2, Legge n. 3/2012:

1. Attestazione di fattibilità OCC con relativi allegati;



Cirò Marina, li 10 Aprile 2022

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito